

Opposizione alle dimissioni, istruzioni per l'uso

Pubblichiamo il testo aggiornato dell'istanza per ottenere la continuità delle cure. Uno strumento di tutela dei malati non autosufficienti che va usato - ed è efficace - solo seguendo le regole di compilazione

Sara G. quando racconta di quel periodo della malattia di suo papà non riesce ad impedire che un velo di lacrime appanni i suoi occhi. Ricorda l'ennesimo ricovero in ospedale, «le pressioni psicologiche, minacce, urla, da parte di medici e assistenti sociali, in una situazione in cui ci siamo trovati con un genitore con demenza senile ingestibile, che è stato ricoverato dal 118 in ospedale e poi trasferito in lungodegenza». La spinta, da fronti diversi ma sempre in direzione contraria a quella del malato e della sua famiglia, sempre la stessa: portare a casa il ricoverato, «vedersela da soli», non «abusare» ancora del servizio... «Ero avvilita, persa, confusa, avevo bisogno di aiuto. Nonostante io abbia chiesto ovunque (istituzioni incluse) per tutelare mio padre, il mio unico e risolutivo sostegno è stata la Fondazione promozione sociale». Una consulenza attivata in estre-

ma emergenza, che ha da subito dato i suoi frutti: «Sentivo che in quei 'se ne vada', 'le cure sono finite', 'dovete pensarci voi' dell'ospedale e della casa di cura c'era ingiustizia, incoerenza, oltre ad una impossibilità di fatto della famiglia che non veniva mai considerata. Attraverso la Fondazione promozione sociale ho avuto invece il quadro chiaro dei diritti del malato e della sua famiglia: le tessere del mosaico sono tornate a posto, una in fila all'altra».

La lettera di opposizione. Lo strumento che ha dato concretezza alla resistenza di Sara in nome dei diritti è la lettera di «opposizione alle dimissioni e richiesta delle continuità terapeutica». Un'istanza predisposta dalla Fondazione promozione sociale (e prima ancora dal Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base) per la difesa degli utenti. «La signora Sara, come migliaia di altri casi, ha inviato le lettere che le abbiamo fornito e ha ottenuto che le cure continuassero a carico del Servizio sanitario – spiega Maria Grazia Breda, presidente della Fondazione –. L'istanza cita le leggi in base alle quali i presidi e le Aziende sanitarie sono tenute a non interrompere le cure ai malati, soprattutto se non autosufficienti e quindi inguaribili.

Sono frequenti le minacce degli operatori sanitari per spingere alla dimissione. Rispondere verbalmente non serve, ecco perchè le istanze scritte



Funziona in tutti i casi in cui le indicazioni fornite vengono seguite con scrupolo da parte dei parenti». La lettera prevede la possibilità, che il malato sia trasferito – senza mai interrompere la presa in carico da parte del servizio pubblico – in un percorso di cura post ospedaliero, Casa di cura o anche Residenza sanitaria assistenziale (in questo caso con l’attivazione senza soluzione di continuità della convenzione, cioè la copertura del 50% della retta totale a carico del Servizio sanitario e non vincolata alla situazione socio-economica dell’utente). Difficile, invece, il trasferimento in continuità delle cure di un paziente a domicilio, anche se la lettera prevede l’eventualità, perché le cure informali a domicilio per pazienti non autosufficienti (cioè quelle prestate da assistenti famigliari o, volontariamente, dai famigliari) non sono riconosciute dalla legge e quindi non vengono considerate come percorso di presa in carico dell’utente in continuità delle cure.

Si trasferimenti, no fine delle cure. Ovviamente, il trasferimento in struttura diversa dall’ospedale deve essere motivato dallo stato di salute: il paziente non deve avere ancora bisogno di cure (e di prestazioni corrispondenti) che non possono essere erogate dalla struttura di destinazione. Per esempio, un malato con esigenze sanitarie elevate, «intensive» o «estensive» questi i termini tecnici, non può essere inviato in Rsa, perché struttura non idonea a rispondere a questo fabbisogno. In ogni caso, è bene chiarire che l’opposizione presentata dall’utente o dai suoi famigliari/rap-

presentanti non è un rifiuto di qualsiasi trasferimento, ma all’uscita del malato dal Servizio sanitario, inteso nel suo complesso di percorsi terapeutici e strutture diverse.

Cosa dice la legge. Basterebbe citare i primi due articoli della legge fondativa del Servizio sanitario (la numero 833 del 1978, tutt’ora pienamente vigente) per comprendere la forza di questa posizione. All’articolo 1 vien previsto che «il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio». Al numero 2, il testo è inequivocabile: il Servizio sanitario è tenuto a fornire al malato «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata». Insomma, i malati vanno curati sempre e per tutto il tempo necessario (anche a vita), senza che le loro caratteristiche personali (nemmeno quelle della situazione socio-economica) neghino l’accesso alle cure. Ecco a cosa serve la lettera di opposizione alle dimissioni e richiesta della continuità terapeutica. A far imboccare al malato la giusta strada dei diritti e delle prestazioni garantite come diritti esigibili e universalistici.

Arriva la convenzione. Torniamo a Sara. Scrive alla Fondazione promozione sociale dopo qualche



mese dall'opposizione e dalla rivendicazione (andata a buon fine come sempre accade a chi non arretra rispetto alle giuste richieste) della convenzione, cioè il pagamento da parte dell'Asl di metà della retta: «Mio padre oggi è in una Residenza sanitaria assistenziale – Rsa dove ha l'assistenza di cui necessita ed io sono più serena. Già prima del ricovero in ospedale, tutte le pratiche burocratiche per la richiesta della Rsa erano state depositate: dopo aver atteso mesi, la richiesta venne respinta, considerando il caso 'differibile' sulla base della condizione socio-economica di papà e della famiglia, a fronte di una situazione sanitaria giudicata gravissima anche dai funzionari dell'Unità di valutazione».

Istruzioni. Vediamo quindi quali sono le principali indicazioni e le istruzioni «a contorno» del testo della lettera che riportiamo nelle prossime pagine. Le indicazioni all'utente si aprono con la raccomandazione: «Attenzione: il presente documento è un fac-simile che occorre adattare per ogni singola situazione. Prima di inviarlo, contattate direttamente la fondazione promozione sociale per la consulenza opportuna. La fondazione

Le lettere raccomandate o i messaggi di posta certificata vanno inviati ai responsabili dei servizi, in primo luogo il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale

non risponde di eventuali modifiche personali apportate senza averci preventivamente consultato. Per chiarimenti telefonare solamente dopo aver letto con la massima attenzione il facsimile, le avvertenze e le note».

Oltre è spiegato più nel dettaglio «1) Utilizzare questo testo riempiendo le parti in bianco, senza apportare alcuna modifica. Nei casi in cui vengano apportate modifiche a questo testo, le responsabilità sono della persona che sottoscrive l'opposizione. 2) Ogni lettera deve contenere tutti gli indirizzi, NON vanno indicati nomi e cognomi dei destinatari. 3) Per gli indirizzi delle raccomandate A/R e delle lettere riguardanti degenti residenti nel Comune di Torino, al fondo delle Note vi sono i relativi indirizzi. 4) Per la Regione Lombardia si veda la nota 3, nonché gli "Appunti sulla particolare situazione della Lombardia in merito alle dimissioni di malati cronici non autosufficienti" (cfr. www.fondazionepromozionesociale.it alla voce: "Archivio")».

Urgenze e raccomandazioni. È presente anche una specifica sezione per le comunicazioni urgenti: «Qualora – si legge - l'opposizione alle dimissioni non venga inviata a mezzo Pec, ma con lettere raccomandate A/R che richiedono alcuni giorni per essere recapitate ai destinatari, è opportuno inviare il seguente telegramma al Direttore generale dell'Asl di residenza del degente e al Direttore sanitario della struttura (ospedale o casa di cura privata convenzionata) in cui il malato è ricoverato: «Segnalo mia assoluta impossibilità accettare dimissioni di [cognome e nome] gravemente

malato, con esigenze socio-sanitarie indifferibili e non autosufficiente, e [se del caso] non capace [oppure 'non sempre capace'] di programmare il proprio futuro. Segue lettera raccomandata a/r».

Ancora, nelle indicazioni di contorno alla lettera: «Sulla base dei sopra citati articoli della Costituzione richiamati e dell'articolo 2 della legge n. 833/1978, gli adulti e gli anziani non autosufficienti hanno il diritto esigibile alle cure sanitarie e/o socio-sanitarie senza limiti di durata. Pertanto, per nessun motivo, possono essere dimessi, salvo volontaria decisione della persona che si assume le responsabilità civili e penali, nonché i relativi oneri economici, assicurando al degente le occorrenti cure ed una sorveglianza 24 ore su 24 per non incorrere nel reato di abbandono di incapace».

E poi il riferimento al personale sanitario e socio-assistenziale: «Nei casi in cui il personale delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richieda la sottoscrizione di documenti predisposti per la preventiva dimissione del degente non autosufficiente, richiesta gravemente contrastante con le leggi vigenti, è necessario non firmarli. Se il relativo testo è inviato, anche in forma anonima, alla Fondazione Promozione sociale onlus, verrà valutata l'opportunità di trasmettere una segnalazione alla Procura della Repubblica e all'Ordine dei Medici o degli Infermieri o degli Assistenti sociali anche in merito all'articolo 28 della Costituzione che stabilisce quanto segue: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti (...)». Analogo l'impegno della Fondazione nei casi di minacce, maltrattamenti ed abusi».

Ulteriori avvertenze. C'è altro da sapere? Sì, dalle minacce a come far nominare (e a cosa serve) un amministratore di sostegno per il malato, sono molti gli aspetti che è bene i parenti dei malati che si oppongono alle dimissioni abbiano chiari. Obiettivo: resistere alle pressioni dei servizi non collaboranti e ottenere nel modo più efficace la prestazione connessa al diritto esigibile alla tutela della salute del malato.

Minacce – Ferma restando la necessità di non accettare mai, per nessun motivo, risposte verbali o telefoniche, segnaliamo che, allo scopo di negare il vigente diritto esigibile alle cure sanitarie e socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con la malattia di Alzheimer o analoghe altre forme di demenza, vi sono operatori che non solo forniscono notizie false ma minacciano anche i congiunti – che giustamente pretendono che ai loro familiari venga assicurata la continuità terapeutica senza alcuna interruzione – di informare ad esempio i Carabinieri e/o la Procura della Repubblica. Al riguardo si precisa che si tratta di minacce che, pur non avendo alcun effetto, sono un reato che può essere denunciato se le parole pronunciate sono confermate da un testimone che deve essere un adulto non parente e non affine. Si ricorda che la Sezione II della Corte di Cassazione nella sentenza 89/182005 ha stabilito che «al fine del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento sia verso il soggetto passivo sia verso altri, idoneo a incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere, mediante tale intimidazione, che il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa». Al riguardo si veda l'articolo di E. Brugnone *Abbandono di anziani malati cronici non autosufficienti e minacce contro i familiari, profili penali*, pubblicato sul n. 124, 1998 della rivista *Prospettive assistenziali*».

Maltrattamenti e/o abusi – Nei casi in cui i congiunti di un degente non autosufficiente accertino comportamenti negativi da parte del personale della struttura di ricovero (ad esempio omesso

SCARICA SUBITO LA LETTERA



La lettera di opposizione alle dimissioni è l'unica istanza a disposizione dei malati non autosufficienti e delle loro famiglie per rivendicare e per ottenere sempre la continuità terapeutica, cioè la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio sanitario, con tutte le prestazioni che richiede lo stato di – compromessa – salute dell'utente. La lettera è sempre gratuitamente disponibile e scaricabile sul sito della Fondazione promozione sociale. Per raggiungere subito la pagina di istruzioni da cui scaricare la lettera, basta inquadrare il Qr-Code qui accanto. Per informazioni, aiuto nel compilare la lettera e nel valutare il suo utilizzo, consulenze: info@fondazionepromozionesociale.it o 011.8124469.

imboccamento, igiene personale inadeguata, attività riabilitativa insufficiente, ecc.) per ottenere risultati positivi occorre che le relative segnalazioni vengano presentate per iscritto allegando la testimonianza di una terza persona maggiorenne non parente e non affine del malato.

Consulti – Molto utile è la richiesta di un consulto. Il paziente e/o un suo familiare sceglie un medico di fiducia che, presi gli opportuni accordi con il responsabile del reparto di degenza, ha il diritto di visitare il degente e di esaminare la cartella clinica. Al termine del consulto, i cui oneri sono a carico di chi l'ha richiesto, il medico scelto rilascia un certificato in cui vengono motivate le esigenze del malato. Il documento può essere utilizzato per eventuali richieste da inviare per iscritto al responsabile del reparto di degenza e, se necessario, al Direttore generale dell'Asl in cui la struttura ha sede o ad altre Autorità competenti. È opportuno che copia della documentazione di cui sopra sia inviata anche al Difensore civico regionale, nonché all'organizzazione che opera a tutela delle esigenze e dei diritti dei degenti».

Nomina dell'Amministratore di sostegno o del Tutore – Per poter agire in sostituzione della persona parzialmente o totalmente incapace è necessario ottenere dall'Autorità giudiziaria la nomina urgente di un tutore/amministratore di sostegno anche provvisorio (per informazioni consultare il sito www.tutori.it). Avvertenza importante: tutte le persone maggiorenni non sono automaticamente rappresentate da alcuno: genitori, coniugi, figli, ecc. È sempre necessario un provvedimento dell'Autorità giudiziaria per poter intervenire, in particolare, a difesa del diritto alle cure sanitarie e/o socio-sanitarie delle persone maggiorenni non autosufficienti. Competente per la nomina dell'amministratore di sostegno è il Giudice tutelare che opera presso tutti i Tribunali, sui cui siti web sono quasi sempre disponibili i relativi moduli. Non è necessario un legale. Nei casi in cui il degente sia totalmente incapace di provvedere alla tutela dei propri diritti e interessi, occorre richiedere la nomina di un tutore. Per il Tribunale di Torino le istanze per la nomina del tutore possono essere predisposte gratuitamente dall'Utlim con sede in Via Artisti 36, Torino, tel. 011.889484 (martedì, giovedì e venerdì, ore 10-12). Importante: nei casi in cui la "Opposizione alle dimissioni ospedaliere e richiesta della continuità terapeutica

Amministrazione di sostegno o tutela: strumenti giuridici per rappresentare il malato non autosufficiente. Ma l'opposizione può essere presentata da un semplice parente

assicurata dalle leggi vigenti" sia presentata da un amministratore di sostegno o da un tutore è opportuno inviarne, con spedizione a parte, copia al Giudice tutelare che ha emanato il relativo provvedimento.

Commissione di valutazione geriatrica (Uvg/Uvm) – In base all'articolo 21 del Dpcm 12 gennaio 2017, le Asl di residenza che richiedono l'invio di una apposita istanza alla competente Unità valutativa (multidimensionale, geriatrica, etc.) per ottenere l'individuazione delle esigenze sanitarie, socio-sanatorie, riabilitative o di altra natura del degente.

Indennità di accompagnamento – In base alle leggi vigenti ha diritto all'indennità di accompagnamento (competenza dell'Inps) la persona che «è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» e/o «abbisogna di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».

Trasferimenti, contratti, Pronto soccorso – Eventuali trasferimenti da struttura a struttura sanitaria o socio-sanitaria devono essere fatti a cura e spese dell'Asl.

Prima di sottoscrivere contratti o altra documentazione, si consiglia di richiedere copia del cosiddetto "Contratto di ospitalità" (abolito in Piemonte per i ricoveri in convenzione disposti dalle Asl) o del regolamento della struttura (Rsa, casa protetta, ecc.) in cui verrà ricoverata la persona malata cronica non autosufficiente e di consultare la Fondazione Promozione sociale onlus.

Nei casi di necessità, gli adulti e gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile o malati di Alzheimer, con esigenze non gestibili al domicilio, devono essere accolte dal Pronto soccorso. È consigliabile essere accompagnati da un adulto non parente con funzioni di testimone. Se possibile è preferibile preannunciare il ricovero al Responsabile del Pronto soccorso o ad un suo collaboratore».